

Regione Friuli Venezia Giulia

Comune di TRICESIMO

**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**

V A R I A N T E

(CONFORMAZIONE AL PPR)

**VINCA**

**Screening di Valutazione d'incidenza**

DPR 357/1997  
DPR 120/2003  
DGR 1183/2022

Red. 05.2023 – agg. 02.2024

Pianif. Terr. Gabriele VELCICH

## **SOMMARIO**

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| 1. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO.....                             | 2 |
| 2. RAPPORTI CON VAS .....                                       | 4 |
| 3. DESCRIZIONE SITI NATURA 2000 .....                           | 5 |
| 4. COERENZA TRA PPR FVG, SITI NATURA 2000 E VARIANTE .....      | 6 |
| 5. INCIDENZA DELLA VARIANTE DI CONFORMAZIONE AL PPR SU ZSC..... | 7 |
| 6. CONCLUSIONI .....                                            | 8 |

## Introduzione

Nel Comune di Tricesimo opera un piano regolatore generale comunale (PRGC) adeguato:

- a) al decreto regionale 826/1978 (piano urbanistico regionale generale);
- b) alla legge regionale 52/1991 (seconda legge urbanistica regionale);
- c) al decreto regionale 126/1995 (revisione degli standards urbanistici regionali);
- d) alla legge regionale 19/2009 (codice regionale dell'edilizia).

Il Piano oggetto di valutazione propone la conformazione al Piano paesaggistico regionale (PPR), approvato con decreto del presidente della Regione 111/2018 ed altre modifiche minori.

Nel territorio comunale si trova una piccola porzione di un sito tutelato dalla Direttiva Natura 2000.

La variante di conformazione al PPR, interessando l'intero territorio del Comune, sarebbe quindi soggetta al procedimento di valutazione d'incidenza ai sensi del GU 303 del 28 dicembre 2019 e di quanto indicato nel DGR 1183/2022.

Tuttavia visto quanto specificato proprio nel DGR 1183/2022, considerato quanto concluso dal RA preliminare, oltre che richiamando il principio di non duplicazione di cui alla Direttiva 42/2001/CE recepita dal D. Lgs. 152/06, si procede unicamente e in termini cautelativi con il presente screening di incidenza di livello I.

Il Rapporto ambientale preliminare di VAS della variante di conformazione al PPR è accompagnato dal presente studio ovvero i procedimenti di VAS e VINCA sono integrati, visto quanto riportato nel DGR 1183/2022.

La documentazione relativa all'incidenza viene trasmessa anche al Servizio biodiversità, al fine del rilascio del parere endoprocedimentale di cui al punto 6.1 lettera C dell'allegato A alla sopra citata DGR.

Come da indicazioni della Regione Friuli Venezia Giulia la Valutazione di incidenza è il procedimento amministrativo con cui si sottopongono ad adeguate e approfondite analisi e valutazioni le previsioni o le azioni di un dato piano, progetto o intervento che possono determinare incidenza negativa su uno o più Siti Natura 2000.

Il provvedimento conclusivo si esprime in ordine alla compatibilità o meno del piano, progetto o intervento rispetto agli obiettivi di conservazione dei SIC, delle ZSC o delle ZPS interessati.

Ha un esito negativo qualora non possa essere esclusa la presenza di effetti negativi sull'integrità del sito, o favorevole qualora venga accertata l'assenza di effetti negativi sull'integrità e la coerenza globale del sito da parte di un piano, progetto o intervento.

# 1. Legislazione di riferimento

La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, ovvero ZSC (Zone Speciali di Conservazione), SIC (Siti di Importanza Comunitaria), ZPS (Zone di Protezione Speciale), singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della Direttiva comunitaria "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

La valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario.

La Delibera di Giunta Regionale FVG n° 1323 dell'11 luglio 2014, e relativi allegati, ha:

- disposto indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza di piani, progetti, interventi;
- illustrato indicazioni tecnico-operative per la predisposizione della documentazione relativa alle procedure in materia di valutazione di incidenza;
- ritenuto di escludere dalle procedure di valutazione di incidenza, i piani e i progetti elencati nell'apposito Allegato C della Delibera.

Nell'Allegato A, articolo 2, viene specificato che *sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza i piani, i progetti e gli interventi così come di seguito individuati:*

- a) *i piani la cui area di competenza comprende, anche parzialmente, uno o più S.N.2000 e che non rientrano nelle tipologie di cui all'art. 6 c.2 a) D.Lgs. 152/2006 ovvero che rientrano nell'art. 6 c.2 a), ma determinano l'uso di piccole aree a livello locale o costituiscono modifiche minori;*
- b) *i progetti la cui area ricade, anche parzialmente, in un S.N. 2000 o con esso confinante e che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e della l.r. 43/1990;*
- c) *i piani, i progetti e gli interventi di cui al punto 2.1 che in sede di verifica di significatività dell'incidenza è stato valutato che possono avere incidenza significativa sui Siti Natura 2000;*
- d) *i piani e i progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'art 6 D.Lgs. 152/2006 e della l.r. 43/1990, la cui area di competenza e insediamento non ricade e non è confinante con un Sito Natura 2000, ma per i quali in sede di predisposizione della documentazione per la verifica di assoggettabilità alla VAS, la VAS, la verifica di assoggettabilità alla VIA o la VIA sono state rilevate interferenze funzionali comportanti possibile incidenza significativa sui Siti medesimi.*

Nell'Allegato C, in primis, viene specificato che *sono esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza i piani, i progetti e gli interventi direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, come definiti nelle Misure di conservazione o nei Piani di gestione dei siti; oltre a progetti ed interventi specificatamente consentiti e regolamentati dalle Misure di conservazione o dai Piani di gestione.*

Ma, soprattutto, nello stesso allegato, al punto C.1, si determinano le *Tipologie di piani, programmi e loro varianti che interessano i siti Natura 2000 e che non determinano incidenze negative significative sui siti stessi e per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97*:

1. ....;
2. ....;
3. *modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione di incidenza; (...).*

Quanto sopra è stato dapprima abrogato con DGR 916/2021 e poi sostituito con il recente attuale e vigente DGR 1183/2022, che prevede che, nel caso di piani sottoposti a VAS, possa essere espletato un preliminare “screening” o Valutazione d'incidenza di livello I, corrispondente alla “verifica di significatività dell'incidenza” ai sensi della revocata DGR 1323/2014.

Durante l'iter procedurale è stata ricevuta la nota prot. 0048487 del 24/08/2022 della Direzione Ambiente FVG che, oltre a indicare la necessità di alcune integrazioni, specifica che *“considerate le recenti novità normative e visti i contenuti specifici della variante di Tricesimo, si ritiene ammissibile l'espletamento di uno screening di incidenza, valutando tuttavia necessario, viste le indicazioni date dalle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza e dalla recente DGR 1183/2022, il coinvolgimento del Servizio biodiversità, in quanto soggetto gestore del sito”*.

A proposito di quanto sopracitato si riporta dalla VAS relativa allo stesso PPR FVG, strumento sovraordinato a quanto in oggetto del presente elaborato e alla stessa conformazione del Comune di Tricesimo al PPR stesso:

*A seguito delle valutazioni e delle considerazioni sviluppate nel presente capitolo, dedicate sia alla parte strategica del Piano, sia a quella statutaria, ivi comprese le Norme tecniche di attuazione e le discipline d'uso degli Ambiti di Paesaggio, si è evidenziata una sostanziale non interferenza con i siti della Rete Natura 2000.*

*Si sottolinea che, come indicato esplicitamente nei documenti di Piano, le direttive previste negli AP per le “core area” - dunque per i siti che compongono la Rete Natura 2000 regionale - valgono ferme restando eventuali diverse o ulteriori discipline specifiche maggiormente restrittive previste dai Piani di gestione dei siti Natura 2000, dai Piani di conservazione e sviluppo delle aree naturali protette e dalle norme di tutela dei biotopi.*

*Quest'ultimo aspetto consente di affermare che le specie e gli habitat della Rete Natura 2000 risultano comunque tutelati.*

*A rafforzare gli aspetti di tutela introdotti dal PPR nei confronti della Rete Natura 2000, si richiamano anche le specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione previste dall'articolo 43 delle NTA e dedicate agli ulteriori contesti riferiti alla rete ecologica regionale di cui all'articolo 40 delle NTA (che comprendono anche i siti della Rete Natura 2000), prevedendo per tali siti una serie di interventi non ammissibili.*

*Si ricorda infine che, in fase di recepimento del PPR a livello di strumenti di pianificazione - anche di settore - di programmazione e di regolamentazione, dovranno essere effettuate le specifiche valutazioni di incidenza su tali strumenti, qualora dovute, con particolare riferimento agli elementi evidenziati nei precedenti paragrafi ed in particolare nel paragrafo 5.7 “possibili effetti generabili dalle NTA sulla Rete Natura 2000” e nel paragrafo 5.8 “possibili effetti generabili dagli Ambiti di paesaggio sulla Rete Natura 2000”.*

*In conclusione si ritiene che il Piano non abbia incidenza significativa sugli habitat e sulle specie presenti nella Rete Natura 2000.*

## 2. Rapporti con VAS

L'art. 10 del DLgs 152/2006 prevede il coordinamento tra le diverse procedure preventive di valutazione ambientale per non duplicare o moltiplicare gli iter amministrativi sostanzialmente rivolti a ottenere la protezione del medesimo "bene ambiente".

Nel RA della variante di conformazione al PPR è stata verificata anche la correlazione e la coerenza tra i diversi strumenti pianificatori, oltre che con le Misure di conservazione.

Ciò che ne deriva platealmente è che, come riportato dagli elaborati di variante di conformazione al PPR in particolare nel fascicolo di Relazione al capitolo C 4.1.2) CONFORMAZIONE PER LA RETE ECOLOGICA, nonché a tutti gli altri elaborati grafici e non (NdA), la variante recepisce correttamente e integralmente quanto indicato dallo strumento sovraordinato, senza portare modifiche sostanziali non positivamente correlate a livello di impatti ambientali.

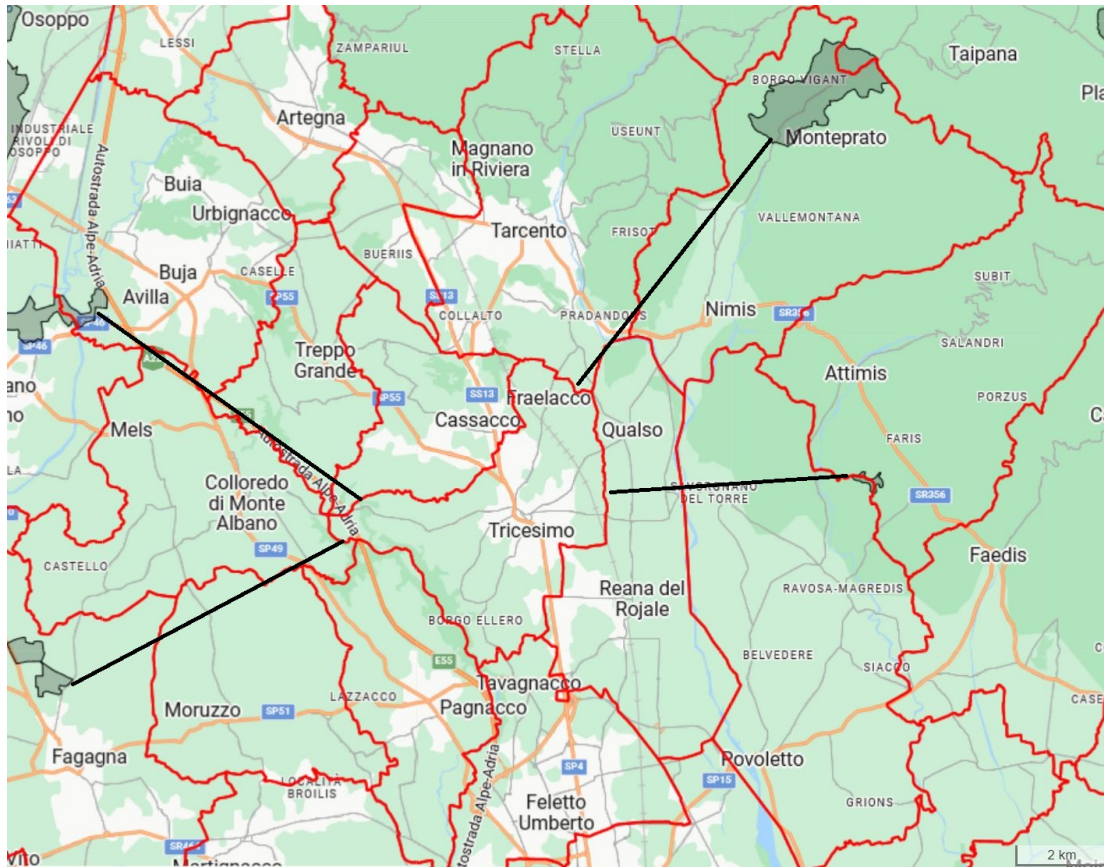
Per i contenuti degli elaborati previsti dalla procedura di VAS e le modalità di svolgimento degli adempimenti procedurali appare importante richiamare (oltre ai generali principi di semplificazione, efficacia, adeguatezza e tempestività) il principio di non duplicazione di cui all'art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e agli artt. 11, comma 4 e 13, comma 4, del D. Lgs. 152/06, nei quali si stabilisce che "la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni".

Pertanto, in caso di più piani e programmi gerarchicamente ordinati, si dovrà tener conto: delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate per i piani e programmi sovraordinati, nonché di quelle che potranno meglio essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio.

In particolare nell'osservanza di questo principio di non duplicazione, il rapporto ambientale può trarre informazioni ed approfondimenti da altri livelli decisionali o documenti, e l'autorità chiamata ad approvare il piano o programma: da una parte, potrà evidenziare nella Dichiarazione di sintesi, che il piano o programma in esame non comporta nuovi ed ulteriori effetti ambientali, rispetto a quelli già esaminati dal piano sovraordinato (rinviandosi dunque ai contenuti della VAS del suddetto piano, in quanto adeguato a considerare anche gli effetti del piano o programma in esame); dall'altra, potrà fare rinvio, in tutto o in parte, alla VAS dei piani o programmi sottordinati per quelle analisi e valutazioni che necessitano di essere svolte alla luce di un maggiore dettaglio progettuale (*art. 13 comma 4*).

### 3. Descrizione Siti Natura 2000

Nel territorio comunale di Tricesimo non sono compresi siti appartenenti alla rete Natura 2000 (DM 25/3/2005).



**Figura 1.** Evidenziati con contorno nero e ombreggiatura i Siti natura 2000 più prossimi ai confini del Comune di Tricesimo, non presenti a distanze inferiori ai 5,5 km (EAGLE FVG, 2023, mod.).

#### **4. Coerenza tra PPR FVG, Siti Natura 2000 e variante**

*(Reg. FVG, VAS PPR, mod.)*

Nel caso di varianti comunali di conformazione al PPR FVG comprendenti aree core appartenenti alla Rete Natura 2000 si procede con un'analisi di coerenza della variante con le norme RE dei PdG dei Siti Natura 2000.

Nel caso del Comune di Tricesimo si rileva l'assenza di Siti Natura 2000, anche negli eventuali immediati intorno nei Comuni contermini, ergo non è necessaria alcuna analisi di coerenza.



## **5. Incidenza della variante di conformazione al PPR su ZSC**

La conformazione al PPR recepisce quanto previsto dallo strumento sovraordinato, tuttavia non ci sono aree core relative alla Rete Natura 2000 in comune di Tricesimo né in adiacenza allo stesso.

A corredo del percorso di formazione della variante e della procedura di VAS sono state previste Conferenze di Servizi e sono stati chiesti pareri alle Autorità Competenti.

In particolare si segnalano pervenuti:

1. parere Servizio Valutazioni Ambientali FVG – prot. 0729957 del 22/11/2023;
2. parere Azienda Sanitaria ASUFC - prot. 681 del 11/01/24;
3. parere ARPA FVG – prot 38794 del 29/11/2023.

Nei pareri ricevuti non sono contenute indicazioni di approfondire la valutazione di significatività di incidenza, ed, in particolare, si riporta dal parere SVA FVG: *“Per quanto riguarda la Valutazione di incidenza, in considerazione della natura del piano e dell’assenza di siti della Rete Natura 2000 entro il perimetro comunale, non si riscontrano interferenza funzionali con gli elementi naturali dei siti più prossimi e non si valuta pertanto necessaria la procedura di valutazione di incidenza di cui alla DGR 1183/2022”*.

## 6. Conclusioni

Visti gli elaborati e le tavole del piano regolatore generale comunale di Tricesimo, redatti da Archiur Srl, in concerto e sinergia con il settore tecnico sezione urbanistica, basato sulle Direttive di Consiglio Comunale, è stato predisposto il presente documento di screening di Valutazione di Incidenza sui siti Natura 2000, compreso nella procedura di VAS, previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale, che, tra le altre, specifica che:

- il Piano oggetto di valutazione costituisce variante di conformazione al PPR;
- non sono presenti in Comune di Tricesimo siti Natura 2000;
- il Rapporto Ambientale preliminare di VAS ha concluso che le modifiche introdotte non sono tali da prevedere significativi e irreversibili impatti ambientali, anzi, presumibilmente la conformazione al PPR potrebbe portare dei miglioramenti a livello ambientale nel territorio comunale nonché in area vasta;
- la DGR 1183/2022 prevede che, nel caso di piani sottoposti a VAS, possa essere espletato un preliminare “screening” o Valutazione d’incidenza di livello I, corrispondente alla “verifica di significatività dell’incidenza” ai sensi dell’abrogata DGR 1323/2014DGR FVG 1323/2014 che a sua volta prevedeva di escludere dalle procedure di valutazione di incidenza le *Tipologie di piani, programmi e loro varianti che interessano i siti Natura 2000 e che non determinano incidenze negative significative sui siti stessi e per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97: (...) tra le quali le modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione di incidenza;*
- si cita, oltre a richiamare i generali principi di semplificazione, efficacia, adeguatezza e tempestività delle procedure pubbliche, il principio di non duplicazione di cui all’art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e agli artt. 11, comma 4 e 13, comma 4, del D. Lgs. 152/06, nei quali si stabilisce che “la VAS (e le eventuali correlate valutazioni di incidenza, dichiarazione di sintesi ecc..) viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni”;
- a proposito di quanto ai punti precedenti si ricorda che la VAS relativa al PPR FVG è stata accompagnata da una valutazione di incidenza che ha concluso che *le specie e gli habitat della Rete Natura 2000 risultano comunque tutelati (...) dal PPR e che (...) in conclusione si ritiene che il Piano non abbia incidenza significativa sugli habitat e sulle specie presenti nella Rete Natura 2000.*

Visto e considerato quanto sopra, richiamata ulteriormente la mancanza di azioni proposte dalla variante estranee a quanto previsto dal PPR, è possibile concludere in maniera oggettiva che la variante di conformazione al PPR non determinerà alcuna incidenza negativa sui siti natura 2000 presenti in area vasta (in Comune sono assenti) ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità dei siti con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, anzi, presumibilmente porterà impatti ambientali positivi, come indicato nello strumento sovraordinato di cui la variante in oggetto propone la conformazione al PRGC.

Si conclude quindi constatando che non vi siano elementi o azioni di variante che indichino di procedere ad una valutazione di incidenza superiore al livello I.

